

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TANGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 1976

Integrazione della legge 16 ottobre 1975, n. 492, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche

ONOREVOLI SENATORI. — Si premette che l'articolo 10 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, introduce nuovi più favorevoli limiti di reddito per fruire di alloggi di « edilizia agevolata », trascurando i rapporti maturati sotto leggi precedenti.

Si rende, pertanto, opportuno e necessario, per un principio generale di diritto, « far salve » le preesistenti situazioni. Trattasi di posizioni soggettive consolidate in virtù delle leggi 4 novembre 1963, n. 1460, e 28 marzo 1968, n. 422, le quali, non prevedevano che il reddito da lavoro costituisse una discriminante nell'assegnazione di alloggi di cooperative fruitori di contributi in annualità da parte dello Stato. Tali posizioni soggettive, purtroppo, ancora oggi non si sono perfezionate con la consegna degli alloggi: ciò a causa del noto fenomeno della lentezza nella realizzazione delle opere a finanziamento pubblico.

In effetti, solo successivamente, ed in particolare per l'« edilizia agevolata » (art. 11 della legge 1° giugno 1971, n. 291) è stato introdotto il criterio della selezione in base al reddito da lavoro, criterio successivamente recepito anche per le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035), con esplicita esclusione, però, per le cooperative edilizie (art. 1, terzo comma). Per tale forma di edilizia agevolata e pubblica, il citato decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, così come modificato in sede di conversione in legge, ha opportunamente rivalutato il limite di reddito (da 4 a 6 milioni di lire), onde consentire una più consistente partecipazione ai benefici dell'edilizia pubblica. Tale linea, tuttavia, risulterebbe vanificata ove, contraddittoriamente, il citato articolo 10 venisse a travolgere i soci di cooperative costituite e finanziate in precedenza, quando ancora il reddito da lavoro non era considerato elemento ostativo. Di qui i profili di iniquità e di

dubbia legittimità costituzionale, evidenziati, a suo tempo, anche in sede di dibattito parlamentare.

La disciplina proposta, in coerenza con il principio della irretroattività delle norme giuridiche, fa salve le disposizioni vigenti all'epoca del finanziamento dei programmi di costruzione, tutelando, in tal modo, i soci il cui reddito da lavoro dipendente ha su-

bito nel tempo la naturale lievitazione dovuta ai noti fenomeni inflazionistici e che, d'altra parte, di fatto, in seguito a regolare procedura hanno sopportato gli oneri finanziari connessi all'organizzazione e alla gestione delle costruzioni edilizie a mezzo delle cooperative.

Attesi i validi motivi a base del disegno di legge, si confida nel favorevole voto.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

All'articolo 10 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, è aggiunto il seguente comma:

« Per gli alloggi che beneficiano di contributi in annualità concessi dallo Stato a cooperative edilizie che abbiano ottenuto il primo finanziamento sui fondi stanziati con le leggi 4 novembre 1963, n. 1460, e 28 marzo 1968, n. 422, la valutazione dei requisiti per la valida assegnazione è effettuata, comunque, ai sensi della normativa all'epoca vigente ».